CAMERA DEI DEPUTATI N. 4278-A (*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

(RELATORI: **COSSIGA**, *per la maggioranza;*
ALMIRANTE, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

nella seduta del 21 novembre 1962

—

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62,
sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali

Presentata alla Presidenza il 14 gennaio 1962

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Parlamento Nazionale nella seconda legislatura repubblicana, dopo laborioso esame nelle due Camere, approvò con la legge 10 febbraio 1953, n. 62, un complesso di norme di attuazione ed integrazione della disciplina dettata dal titolo V della Costituzione per le Regioni a statuto ordinario.

Il Governo della Repubblica, in attuazione delle dichiarazioni programmatiche da esso rese alle Camere nel presentarsi per ottenere la fiducia, istituì con decreto 29 agosto

1960, del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione per lo studio degli aspetti giuridici e finanziari connessi con l'attuazione delle Regioni, che, presieduta dal senatore Tupini, nel corso dei suoi lavori ha preso, tra l'altro, in esame la citata legge n. 62, formulando elaborati rilievi in ordine al suo contenuto, ai fini di un miglioramento della disciplina dettata, ma concludendo tuttavia con un giudizio di idoneità della legge a consentire l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

Sulla base del contenuto complessivo della relazione della Commissione Tupini, il Governo ha ritenuto peraltro opportuno presentare il disegno di legge su cui si riferisce, contenente modifiche ed aggiunte alla legge n. 62, in materia di organi della Regione e di loro attribuzioni, di responsabilità degli amministratori regionali, di bilancio e conto consuntivo, di controllo sugli atti regionali nonché in materia di controllo sugli Enti locali.

Il disegno di legge n. 4278 è stato attribuito in sede referente alla I Commissione e per il parere, per quanto di sua competenza, alla Commissione Bilancio.

La I Commissione ha esaminato il disegno di legge nelle sedute del 13 dicembre 1962, 9 e 11 gennaio 1963.

La Commissione Bilancio nella seduta del 13 dicembre 1962 ha espresso parere favorevole.

Il Relatore riferendo alla Commissione sul disegno di legge, nel riconoscere che con esso si propongono lodevolmente notevoli miglioramenti e numerosi completamenti alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, esprimeva l'avviso che, essendosene avuta occasione, fosse opportuno riesaminare il complesso della disciplina dettata nella detta legge, valutandone il contenuto alla luce delle considerazioni svolte nella relazione della Commissione Tupini e sulla base dell'esperienza maturata nelle Regioni già istituite: e ciò al fine di apportare quelle ulteriori modifiche ed aggiunte che si giudicassero necessarie od opportune, politicamente e tecnicamente, in vista dell'attuazione delle Regioni a statuto ordinario. Riservandosi di presentare i necessari emendamenti, il Relatore indicava una serie di norme a suo avviso meritevoli di riconsiderazione e di materie che necessitano di espressa disciplina.

In sede di discussione generale e di esame degli emendamenti presentati, alcuni dal Relatore ed altri dall'onorevole Berry, dall'onorevole Rocchetti e dall'onorevole Casalinuovo. l'onorevole Almirante esprimeva l'avviso che il disegno di legge era inadeguato all'esigenza di una completa disciplina, peraltro necessaria della materia, data la carenza della legge che tende a modificare, dichiarando, peraltro, inaccettabili, da un punto di vista della legittimità costituzionale e per i motivi di merito, gran parte delle modifiche ed aggiunte proposte nel disegno di legge o contenute negli emendamenti proposti dal relatore.

L'onorevole Luzzatto esprimeva l'avviso che il contenuto della legge n. 62 è tale da importare modifiche ulteriori e diverse da quelle proposte dal Governo, ma rilevando che tuttavia la legge in questione è sufficiente alla prima attuazione dell'ordinamento regionale, dichiarava, anche a nome di altri deputati, che, data la congiuntura politica, non riteneva di dover accogliere gli emendamenti presentati dal Relatore e ciò per evitare ulteriori ostacoli che si frappongono all'attuazione dell'ordinamento regionale.

L'onorevole Santarelli Enzo, anche a nome degli altri deputati comunisti, dichiarava di essere contrario agli emendamenti proposti dal Relatore e da altri deputati, ribadendo il punto di vista del suo gruppo e cioè bastare, per dare immediata attuazione dell'ordinamento regionale, solo l'approvazione della legge sull'elezione dei Consigli regionali, e di norme finanziarie relative al primo impianto delle Regioni.

Il rappresentante del Governo si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal Relatore e dall'onorevole Berry, e contrario agli altri.

Il Relatore esprimeva l'avviso, che qui conferma, che una complessiva valutazione della disciplina contenuta nella legge n. 62 e l'adozione di modifiche ed integrazioni ritenute necessarie, oltre quelle proposte dal Governo, fosse opportuna e necessaria e che ad essa non ostasse la assunta mancanza di tempo, potendo bene la Commissione compiere questo lavoro nei termini ad essa fissati, il che essa ha fatto.

Attraverso numerose votazioni, la Commissione ha elaborato un nuovo testo che risulta formato, in parte, dagli articoli proposti dal Governo ed, in parte, dagli emendamenti proposti dal Relatore e dal deputato Berry, nuovo testo che si porta all'esame dell'Assemblea e di cui si propone l'approvazione.

Mentre alcune delle norme proposte hanno carattere meramente tecnico o formale, altre sia di iniziativa del Governo che del Relatore.

modificano e completano in maniera incisiva la disciplina contenuta nella legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'articolo 1, in materia di contenuto dello Statuto regionale, e l'articolo 9, innovando alla precedente disciplina, stabiliscono che il numero e l'organizzazione degli assessorati regionali deve essere determinato dallo Statuto e che la Giunta regionale, oltre che dal Presidente, deve essere formata da un numero di assessori pari a quello degli assessorati: e ciò al fine di evitare una composizione numericamente mutevole della Giunta per considerazioni di carattere politico occasionale, e con danno evidente per una efficente organizzazione ed un proficuo funzionamento dell'organo esecutivo della Regione.

All'articolo 8 si è prevista la possibilità di delega di firma da parte del Presidente della Giunta agli assessori regionali, per evidenti motivi di snellezza dell'attività amministrativa.

Con gli articoli 10 e 14 si è modificato il procedimento di formazione e di revoca della Giunta regionale, introducendo norme volte – attraverso il meccanismo della proposta da parte del Presidente, della votazione per appello nominale e attraverso l'esclusione della revoca del singolo assessore – a garantire stabilità ed omogeneità all'organo esecutivo regionale, e pubblicità alle determinazioni e scelte politiche del Consiglio regionale.

Con gli articoli 7 e 12, si è effettuata una radicale e nuova ridistribuzione delle competenze tra Giunta e Consiglio, accentrando rispettivamente nella prima e nel secondo, l'esercizio esclusivo delle potestà amministrative e delle potestà normative. Per quanto disposto dall'articolo 12, è in particolare attribuita alla Giunta regionale la competenza ad adottare i regolamenti d'esecuzione delle leggi regionali.

Di conseguenza con l'articolo 25, e tenendo fermo quanto stabilito con l'articolo 46 della legge n. 62, il Consiglio regionale è indicato come organo di riesame, in caso di invito in tal senso da parte dell'organo statale di controllo, di una serie di provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, venendo così rafforzata ad un tempo la competenza amministrativa generale della Giunta ed i poteri di controllo su di essa da parte del Consiglio.

Al fine di garantire la sua massima funzionalità tecnica e di porlo al riparo delle mutevoli ma perciò irrilevanti vicende politiche, l'articolo 5 dispone che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale rimane in carica per tutta la durata della legislatura regionale.

Una nuova e più completa disciplina si adotta con gli articoli 16 e 19 in materia di bilancio preventivo e di rendiconto, prescrivendo la forma legislativa per la loro approapprovazione e disponendo, con norma di grande opportunità, che ad esso siano allegati i bilanci ed il rendicnto di Enti regionali della cui creazione eventualmente si addivenisse.

Viene altresì integrata e completata con gli articoli 17, 18 e 20 la disciplina della gestione del bilancio e del patrimonio regionale, nonché della responsabilità amministrativa e contabile degli amministrarori regionali.

Allo scopo di salvaguardare integralmente la competenza della Corte Costituzionale a decidere in materia di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione ed al fine di garantire il più rapidamente possibile la risoluzione di eventuali conflitti di competenza, si è disciplinata con l'articolo 25 una procedura volta a discutere e rapidamente risolvere i conflitti di attribuzione in materia di esercizio di potestà amministrativa.

Un numeroso gruppo di norme (articoli 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 e 40), completa e perfeziona la disciplina dei controlli sulle province ed i comuni, garantendo in modo più ampio la celerità e la certezza delle procedure di controllo a salvaguardia dell'autonomia degli Enti locali minori.

Di particolare importanza l'articolo 39, con il quale anche prima della istituzione degli organi regionali di controllo, si dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 130 della Costituzione.

Al fine di garantire espressamente alle Regioni il potere di impugnativa nei confronti di atti lesivi della loro competenza, ancorché emanati prima della loro concreta costituzione, ed allo scopo altresì di realizzare la massima certezza del diritto, nel merito e nel tempo, con l'articolo 41 si è disposto che il termine previsto per l'esperimento dei ricorsi innanzi la Corte Costituzionale scada entro 65 giorni dalla prima adunanza del Consiglio regionale.

Data la profonda disparità di opinioni esistente circa i criteri ed i mezzi giuridici per la determinazione dei Capoluoghi delle Regioni (ritenendosi, da una parte, che essa sia già fatta o in forza di consuetudine o in forza di implicita scelta da parte del costi-

tuente, ritenendosi, d'altra parte, che, invece, essa sia da fare, per alcuni, con atto dello Stato, per altri, con legge regionale, e per altri ancora con lo Statuto regionale), la Commissione non ritenendo di dover adottare in questo momento una qualche soluzione, ha respinto sia l'emendamento Casalinuovo, volto a consacrare tradizioni o situazioni esistenti, sia l'emendamento Rocchetti, che indicava in norme di Statuto regionale lo strumento per la determinazione del Capoluogo.

Onorevoli colleghi ! La Commissione, pur non negando che ulteriori modifiche ed aggiunte potrebbe essere necessario, specie sulla base della futura esperienza, apportare alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, ritiene che essa, integrata dalla norme proposte dal Governo e introdotte nel corso dell'esame, sia strumento idoneo per l'attuazione dell'ordinamento regionale, nel rispetto delle autonomie costituzionali e della unità della Repubblica.

COSSIGA, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La nostra parte ha considerato positivo il fatto che il Governo abbia ritenuto di presentare un disegno di legge per modificare le norme della legge n. 62 del 1953 sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali.

Tale iniziativa del Governo, infatti, dimostra che la nostra parte non ebbe torto quando rilevò la contraddizione in cui era caduta la Commissione Tupini, costituita dal Governo precedente proprio « per indicare in primo luogo se debbono essere apportati emendamenti alla legge del 1953 » (così testualmente si espresse la Commissione stessa all'inizio della sua relazione). La Commissione Tupini redasse, in verità, una relazione assai critica nei confronti della legge del 1953, giunse a formulare una serie nutrita di proposte di emendamenti; ma, inattesamente, concluse con « un giudizio complessivamente favorevole al mantenimento dell'attuale formulazione della legge n. 62 ».

Non ci interessa indagare (e non sarebbe difficile dare una risposta) sotto la pressione di quali forze politiche e in virtù di quali accordi o compromessi la Commissione Tupini si sia così espressa. Importa invece rilevare che l'attuale Governo, pur essendo senza alcun dubbio più impegnato in senso favorevole alla istituzione delle Regioni che non il Governo precedente, ha ritenuto che la legge n. 62 debba essere emendata, e che quindi della strana sentenza emessa dalla Commissione Tupini debba essere accolto il dispositivo respingendone invece la conclusione.

Purtroppo il nostro assenso nei confronti della iniziativa governativa non può spingersi oltre l'iniziativa stessa considerata in linea di principio. Entrando nel merito di questo disegno di legge, noi rileviamo infatti che se da un lato esso si propone un lodevole intento, dall'altro esso appare del tutto inadeguato allo scopo: in quanto non affronta il tema di una organica revisione della legge n. 62, ma si limita a proporre taluni emendamenti, spesso marginali, seguendo la falsariga della Commissione Tupini e non dando luogo a quella rimeditazione di tutto il testo che, a distanza di un decennio, sarebbe stata necessaria.

Il relatore di maggioranza, onorevole Cossiga, ha tentato, in verità, qualcosa di più, pur fermandosi anch'egli a mezza strada; e comunque dobbiamo riconoscergli il merito di avere giustamente impostato il problema, dichiarando fin da principio della sua relazione in Commissione Affari costituzionali che « per potere illustrare e discutere questo disegno di legge non si potrà affatto prescindere da una valutazione di massima dei principi e delle norme cui la legge n. 62 si ispira ».

Noi siamo d'accordo su questa tesi; e pertanto riteniamo di dover cominciare questa nostra relazione di minoranza con un esame della legge n. 62 nel suo complesso; per vedere quali siano stati i suoi fini e in qual modo e misura ai fini stessi la legge possa essere considerata conforme.

Il fine dichiarato della legge n. 62 (quale uscì dalla elaborazione della Camera e del Senato) fu quello di dare attuazione al titolo quinto della Costituzione; ad esclusione di tre gruppi di norme: quelle relative alla autonomia finanziaria delle regioni, quelle relative alla legge elettorale regionale, quelle relative alle funzioni delle province e dei comuni nel quadro dell'ordinamento regionale.

Oggi la prospettiva è la medesima; tanto è vero che il Governo presenta, oltre alle modifiche alla legge n. 62, anche una legge finanziaria e – per ora almeno – un determinato parere sulla già esistente proposta di legge elettorale. Il Governo aveva anche preso impegno di presentare una legge di modifica della legge comunale e provinciale; ma poi, per non chiariti motivi, non ha ritenuto di ottemperare a tale impegno.

Bisogna dunque in primo luogo rispondere, per una valutazione di massima sul contenuto della legge n. 62, alle seguenti domande:

la legge n. 62 attua (tranne i tre gruppi di norme che abbiamo indicato) tutte le norme del titolo quinto della Costituzione (e delle connesse disposizioni transitorie e finali della Costituzione?

nell'attuare le norme del titolo quinto della Costituzione, la legge n. 62 si attiene alle norme stesse, o in qualche parte dà

luogo a perplessità di carattere costituzionale?

Per rispondere a tali domande, è opportuno esaminare sinteticamente il titolo quinto della Costituzione; per vedere quali obblighi ne derivino al legislatore. Il titolo quinto della Costituzione contiene una serie di norme precettive (le vedremo), cioè di norme che, a stretto rigore, non richiedono una legge di attuazione, in quanto di per sé determinano chiari obblighi giuridici. Il titolo quinto contiene, però, molti espliciti richiami:

a leggi costituzionali;
a leggi-quadro della Repubblica;
a leggi della Repubblica;
a leggi regionali nell'ambito di leggi-quadro della Repubblica;
a leggi regionali;
agli statuti regionali;
oltre ad un richiamo ad un decreto del Presidente della Repubblica.

Esaminiamo adesso, solo per ricordarle a noi stessi, le varie categorie di norme.

A) *Norme precettive.* — Sono le seguenti:

articolo 120. – Divieto di porre dazi, di porre ostacolo alla circolazione di persone e di cose, di porre limiti al diritto di lavoro;

articolo 121. – Indicazione degli organi della Regione;

articolo 121. – Funzioni del Consiglio, della Giunta, del Presidente della Giunta;

articolo 122. – Casi di incompatibilità per i consiglieri regionali;

articolo 122 – Composizione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

articolo 122. – Immunità dei consiglieri regionali;

articolo 122. – Modalità di elezione della Giunta;

articolo 124. – Funzioni del Commissario di Governo;

articolo 127. – Promulgazione delle leggi regionali;

articolo 131. – Elenco delle Regioni;

norma transitoria VIII. – Disposizione perché il personale delle Regioni sia tratto dal personale dello Stato e degli Enti locali.

B) *Leggi costituzionali richiamate nel titolo V.* – Sono le seguenti:

articolo 117. – Per indicare eventuali altre materie di competenza delle Regioni;

articolo 132. – Per la fusione di Regioni o la creazione di nuove Regioni.

C) *Leggi-quadro della Repubblica richiamate nel titolo V.* – Sono le seguenti:

articolo 117. – per le materie di competenza legislativa delle Regioni.

D) *Leggi della Repubblica richiamate nel titolo V.* – Sono le seguenti:

articolo 117. – Per demandare alla Regione il potere di emanare norme di attuazione);

articolo 118. – Attribuzione alle province, ai comuni, ad altri enti locali di funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione;

articolo 118. – Attribuzione alla Regione di altre funzioni amministrative;

articolo 119. – Forme e limiti dell'autonomia finanziaria;

articolo 119. – Coordinamento dell'autonomia finanziaria con la finanza degli altri enti locali;

articolo 119. – Leggi per l'assegnazione a singole regioni di contributi speciali;

articolo 119. – Demanio e patrimonio regionale;

articolo 121. – Attribuzione di funzioni al consiglio regionale;

articolo 122. – Legge elettorale regionale e incompatibilità;

articolo 123. – Legge di approvazione dello statuto;

articolo 125. – Organo per il controllo di legittimità;

articolo 125. – Controllo di merito;

articolo 125. – Organi di giustizia amministrativa;

articolo 128. – Funzioni delle province e dei comuni;

articolo 130. – Controllo di legittimità della Regione sugli altri enti locali;

articolo 130. – Controllo di merito della Regione sugli altri enti locali;

articolo 132. – Passaggio di province e di comuni da una Regione all'altra;

articolo 133. – Mutamento delle circoscrizioni provinciali;

norma VIII. – Passaggio delle funzioni statali alle Regioni;

norma VIII. – Passaggio di funzionari alle Regioni.

E) *Leggi regionali nell'ambito di leggi-quadro della Repubblica.* – Sono le seguenti:

articolo 117. – Per le materie di competenza legislativa delle Regioni.

F) *Leggi regionali.* – Sono le seguenti:

articolo 133. – Per la istituzione di nuovi comuni e per la modifica di denominazioni e circoscrizioni.

G) *Statuti regionali.* – Il titolo V dispone:

art. 123. – Contenuto degli statuti;

articolo 123. – Modalità di deliberazione degli statuti.

H) *Decreto del Presidente della Repubblica.* — Il titolo quinto dispone:

articolo 126. – per lo scioglimento di un Consiglio regionale.

Fatto questo elenco, siamo in grado di rispondere alle due domande che ci siamo posti:

1°) La legge n. 62 attua tutte le norme del titolo quinto della Costituzione che richiedono una legge della Repubblica per l'attuazione; ad eccezione dei tre gruppi di norme indicati all'inizio (leggi finanziarie, modifica della legge comunale e provinciale, legge elettorale); e anche ad eccezione delle seguenti:

articolo 118. – Attribuzione alle province, ai comuni, ad altri enti locali di funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione;

articolo 125. – Organi di giustizia amministrativa;

articolo 132. – Passaggio di comuni e province da una Regione all'altra;

articolo 133. – Mutamento delle circoscrizioni provinciali.

Di queste lacune, è rilevante solo quella relativa all'articolo 125. Quella relativa all'articolo 118 si riferisce ad una facoltà che il legislatore può anche non esercitare. Quelle relative agli articoli 132 e 133 si riferiscono piuttosto a lacune della legge sulle circoscrizioni comunali, che avrebbe dovuto regolare anche queste materie.

2°) La legge n. 62 dà luogo ad alcune perplessità di carattere costituzionale, che vedremo appresso in dettaglio.

Qui, ai fini di un esame generalissimo, è sufficiente fare una osservazione. La legge n. 62, oltre a regolare le materie per le quali la Costituzione fa esplicito riferimento alla necessità di una legge della Repubblica, regola materie per le quali la Costituzione si esprime attraverso norme precettive. In alcuni casi la legge n. 62 non fa che recepire e meglio chiarire nei dettagli le norme precettive della Costituzione; in altri casi sembra che vada al di là o che interpreti la Costituzione in maniere non sempre e non del tutto convincenti. È dunque opportuno un più dettagliato esame, che faremo più avanti.

Quanto alle considerazioni politiche di massima in merito alla legge n. 62, vogliamo riferirci ancora una volta a quanto ha detto in Commissione il relatore di maggioranza onorevole Cossiga; per affermare che non condividiamo del tutto il suo giudizio. Secondo l'onorevole Cossiga, nei confronti della legge n. 62 si determinarono a suo tempo tre posizioni: opposizione di destra, « che considerava l'ordinamento regionale come politicamente non opportuno e che quindi in sede di elaborazione delle norme si schierò per le tesi che potevano sembrare di maggiore limitazione, di maggiore restrizione »; opposizione di sinistra, comprendente comunisti e socialisti, che cercavano di « far prevalere l'adozione di un ordinamento giuridico completamente autonomo e differenziato tra Stato e Regione, e Regione e Regione; infine, il punto di vista che finì per prevalere, concernente la Regione considerata come un ente di decentramento dello Stato, anche se fornito della potestà legislativa».

Noi rileviamo che è vero che si determinarono tre posizioni; ma che la sola opposizione fu quella di destra, avendo a priori socialisti e comunisti fatto sapere che avrebbero votato in favore. Facciamo anche notare che la opposizione di destra, dopo essersi pregiudizialmente dichiarata contraria all'ordinamento regionale e quindi alla legge, non si schierò per le tesi restrittive ma per le tesi che alla opposizione stessa sembrarono conformi al dettato costituzionale; ritenendo l'opposizione, e in particolare il M.S.I., che le Regioni siano un male, ma che le Regioni malfatte siano un male aggiunto al male. Questo è tuttora il nostro atteggiamento.

* * *

Esamineremo adesso la legge n. 62 (in riferimento con il disegno di legge governativo nel testo che la maggioranza della Commissione Affari costituzionali ha approvato) per gruppi di problemi: limitandoci alle questioni di maggiore importanza e tralasciando le questioni minori, che saranno esaminate nel dibattito in aula a proposito degli emendamenti che ci proponiamo di presentare.

Per procedere con un certo ordine, esamineremo i problemi nella successione in cui si presentano, titolo per titolo, nel testo della legge n. 62.

TITOLO I. — STATUTI REGIONALI.

Si presenta subito un problema di fondo, che potrebbe anche assumere l'aspetto di una eccezione di incostituzionalità nei riguardi di tutto il titolo I. Innegabilmente, questo titolo I conferisce alla legge n. 62, per quanto concerne gli statuti regionali, il carattere di una legge-cornice. Ci si deve allora chiedere: ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, è legittima una legge-cornice per inquadrare giuridicamente gli statuti regionali?

L'articolo 123 dice che lo statuto regionale deve essere « in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica ». Che debba essere in armonia con la Costituzione, è ovvio. Che debba essere in armonia con le leggi della Repubblica, significa forse che una legge della Repubblica debba in anticipo fissare i lineamenti uniformi di tutti gli statuti regionali? È lecito dubitarne; se si pone mente al fatto che la Costituzione non ha adottato per l'articolo 123 la dizione adottata laddove ha voluto parlare di legge-cornice, e cioè all'articolo 117. L'articolo 117 non dice, genericamente, « in armonia con le leggi della Repubblica »; ma, con molto maggiore precisione, recita: « nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato »; stabilisce, cioè, dei limiti preventivi; e chiarisce che tali limiti debbono essere posti non dalle leggi in genere, ma dai principi fondamentali delle leggi dello Stato, il che costituisce appunto la caratteristica di fondo delle cosiddette leggi-cornice.

Bisogna aggiungere un'altra argomentazione, che ha un peso forse ancora maggiore. L'articolo 123 si richiama, nel secondo comma, ad una legge della Repubblica: quella che è necessaria per l'approvazione finale dello statuto regionale; che è una legge regionale, ma è una legge regionale sui *generis*, che non diventa legge, neppure nell'ambito della Regione, se non quando è stata promulgata la legge della Repubblica di approvazione. Mentre tutte le altre leggi regionali sottostanno al normale controllo previsto dalla Costituzione, ed una volta passate al vaglio di tale controllo vengono promulgate e acquistano efficacia di legge nel territorio della Regione, lo statuto regionale acquista efficacia di legge solo dopo che il Parlamento nazionale ha approvato e il Capo dello Stato ha promulgato la legge nazionale di approvazione. E allora, è lecito ritenere che il costituente non abbia voluto stabilire per lo statuto regionale una riserva preventiva di legge, avendo il costituente stabilito una riserva finale; è lecito, cioè, ritenere che non ci sia bisogno di una legge-cornice nazionale prima della legge regionale in cui si esprime lo statuto, visto che l'armonia con le leggi nazionali viene garantita dalla approvazione finale per opera del Parlamento nazionale.

Se queste tesi fossero valide, ne deriverebbe la incostituzionalità di tutto il titolo I della legge n. 62; o almeno di tutte quelle norme che non si limitano, in questo titolo I, a ripetere puramente e semplicemente, o al massimo a parafrasare, le norme costituzionali relative agli statuti delle Regioni ordinarie.

Cosa dicono, al riguardo, i lavori della Assemblea Costituente? Quali sono le interpretazioni dei più autorevoli costituzionalisti?

Riferiamo quanto scrive Giovanni Miele nel suo studio su *La Regione* (pagina 265): « Può giustamente affermarsi che gli statuti normali sono atti i quali emanano esclusivamente dalla Regione, sebbene siano subordinati nella loro efficacia all'approvazione, da impartirsi con legge ordinaria dello Stato, onde, una volta deliberati dall'organo regionale competente, il loro processo di formazione è compiuto: solo la loro efficacia resta sospesa finché non intervenga l'approvazione dello Stato... In tal modo la Costituzione riconosce che lo statuto è manifestazione dell'autonomia dell'Ente, da esercitarsi in piena discrezionalità di giudizio entro i limiti che sono stati indicati... La legge di approvazione ha soltanto una funzione di controllo, allo scopo di prevenire che nello statuto si contengano disposizioni in contrasto con le norme e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (legittimità) o con l'interesse dello Stato, della Regione stessa e di altre Regioni (merito) ».

Da tale interpretazione risulta chiaro che la Costituente non ha voluto stabilire la necessità di una preventiva legge-cornice per gli statuti regionali; e che la funzione di controllo unitario è affidata alla successiva legge nazionale di approvazione.

Si tratta ora di vedere, sempre sotto il profilo costituzionale, se le norme del titolo I della legge n. 62 si limitino a riprodurre le norme costituzionali sugli statuti regionali, precisandone legittimamente la portata; oppure se contengano innovazioni ed estensioni che costituzionalmente non potrebbero essere considerate valide.

L'articolo 1 della legge n. 62 indica sei tipi di norme che lo statuto regionale *deve* contenere. Per il n. 1°) (organizzazione degli uffici regionali e funzionamento del Consiglio

e della Giunta regionale) c'è da osservare che:

l'organizzazione degli uffici regionali può difficilmente essere considerata cosa diversa dall'ordinamento degli uffici della Regione di cui parla l'articolo 117 della Costituzione. Siccome l'articolo 117 affida l'ordinamento degli uffici regionali alla competenza legislativa concorrente della Regione, e non agli statuti regionali, questa materia non dovrebbe essere compresa tra quelle che debbono essere regolate dagli statuti regionali;

il funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale fanno parte certamente delle norme di organizzazione interna che, alla stregua dell'articolo 123 della Costituzione, debbono essere regolate dagli statuti. Ma allora non si capisce bene perché più avanti la stessa legge n. 62 regoli in dettaglio tale materia.

Per il n. 2°) (rapporti tra Consiglio, Giunta e Presidente regionale) vale la stessa osservazione che abbiamo ora fatto circa il funzionamento del Consiglio e della Giunta.

Per il n. 3°) (delega di funzioni amministrative della Regione a province, comuni e altri Enti locali) c'è da osservare che, a meno che tale materia non venga compresa nella « organizzazione interna » della Regione, essa non concerne gli statuti, ma le normali leggi o i normali provvedimenti regionali.

Per il n. 4°) (eventuale istituzione di circondari) si può ritenere che esso rientri tra le materie di competenza degli statuti; in quanto l'elenco delle materie per le quali la Regione ha potestà di emanare norme legislative contempla solo le circoscrizioni comunali.

Per il n. 5°) (stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione) c'è da osservare che la Costituente respinse la proposta di regolare tale materia all'articolo 117; ma respinse quella proposta perché volle, come disse l'onorevole Ruini, che « le garanzie fondamentali giuridiche e anche economiche dei dipendenti degli enti autonomi locali siano stabilite con un criterio unico ». È dunque discutibile che lo stato giuridico ed economico del personale costituisca materia di statuti; tanto è vero che in altri articoli la stessa legge n. 62 detta norme abbastanza precise al riguardo.

Per il n. 6°) (termini e modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali) si può ritenere che la materia rientri in quelle indicate dall'articolo 123.

L'articolo 2 della legge n. 62 stabilisce un'altra materia che deve essere contenuta nello statuto: « norme sulla iniziativa delle leggi regionali ». Ciò risponde perfettamente a quanto stabilisce l'articolo 123 della Costituzione; senonché lo stesso articolo 2, precisando quali siano le norme cui le Regioni debbono attenersi per la iniziativa delle leggi regionali, interferisce nella materia riservata allo statuto.

L'articolo 3 della legge n. 62 stabilisce che lo statuto deve recare norme « sul *referendum* abrogativo di leggi regionali », mentre l'articolo 4 della legge n. 62 stabilisce che lo statuto deve recare norme « sul *referendum* abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali ».

Bisogna osservare che l'articolo 123 della Costituzione non parla di *referendum* abrogativo ma di *referendum* in genere; il che può avere importanza trascurabile per il *referendum* su leggi regionali, in quanto, dato che l'articolo 123 espressamente prevede l'« armonia » con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, è chiaro che può trattarsi solo, in analogia con le norme della Costituzione e con le leggi della Repubblica, di *referendum* abrogativo. Ma per gli atti amministrativi, mancando ogni analogia con leggi della Repubblica e relative norme costituzionali, non è così; potrebbe infatti trattarsi anche di *referendum* sospensivo e formativo di un atto amministrativo o di un regolamento. Inoltre, si può pensare che allo statuto regionale spetti disciplinare le modalità dei *referendum* previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione, per i mutamenti territoriali concernenti le Regioni, le Province e i Comuni.

L'articolo 5 della legge n. 62 stabilisce le norme per la revisione e l'abrogazione degli statuti. Anche se l'articolo 123 non prevede espressamente tale materia tra quelle di competenza degli statuti, è chiaro che prevedendo tale articolo i modi per approvare gli statuti, esso prevede, in sostanza, anche la possibilità di revisione e di abrogazione. L'articolo 5 della legge n. 62 si può quindi ritenere in ordine con la Costituzione; tranne laddove, al comma 3°, detta precise norme che dovrebbero essere rimandate allo statuto regionale.

L'articolo 6 della legge n. 62 detta norme per la approvazione dello statuto regionale. Esse rientrano senza dubbio nella competenza legislativa dello Stato; e non presentano dunque problemi di carattere costituzionale.

L'articolo 7 della legge n. 62 potrebbe far parte di materia da inserire direttamente nello statuto; ma comunque non presenta problemi di rilievo costituzionale.

* * *

Quali emendamenti apporta il testo approvato dalla maggioranza della Commissione al vecchio testo della legge n. 62, quanto al titolo primo?

Un primo emendamento è senza dubbio migliorativo; laddove il nuovo testo dice « istituzione e organizzazione degli assessorati regionali » invece di « organizzazione degli uffici regionali »; essendo l'ordinamento degli uffici, come abbiamo già ricordato, materia regolata dall'articolo 117 della Costituzione e non dall'articolo 123 e quindi dagli statuti. È facile peraltro osservare che, più che di un miglioramento, si tratta di un espediente: coincidendo, in sostanza, l'ordinamento degli assessorati regionali con l'ordinamento degli uffici.

Si deve aggiungere che il resto dell'emendamento, laddove si precisa il numero degli assessorati, è contraddittorio con il periodo precedente. Se infatti lo statuto regionale deve contenere norme sulla istituzione e organizzazione degli assessorati, è evidente che tali norme spettano alla libera iniziativa della regione, salva l'approvazione finale con legge della Repubblica. Il numero degli assessorati non può dunque essere fissato in questa sede.

Non molto più favorevolmente può essere considerato l'altro emendamento, in base al quale si dovrebbe dire « stato giuridico ed economico *generale* degli impiegati della Regione »: quel « generale » non aggiunge e non chiarisce granché, in una materia che, secondo una corretta interpretazione del testo costituzionale, dovrebbe essere rimessa per intiero al legislatore nazionale.

Bene ha fatto invece la maggioranza della Commissione ad eliminare dall'articolo 1 della legge n. 62 il comma relativo alla delega di funzioni amministrative, non essendo questa materia di statuto, per le ragioni che abbiamo già dette.

Per concludere su questo primo titolo, e trascurando tutte le questioni di minore importanza, dobbiamo soffermarci ancora su due problemi, entrambi sollevati dal relatore di maggioranza:

a) il problema dei capoluoghi regionali;

b) il problema relativo all'emendamento approvato dalla maggioranza della Commissione, in base al quale la Regione non può esercitare le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite prima della approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento.

Quanto al problema dei capoluoghi, la Commissione Affari costituzionali ha respinto tanto un emendamento tendente a inserire la materia tra quelle che debbono essere comprese nello statuto; quanto un emendamento tendente a fare riconoscere il principio dei capoluoghi « tradizionali ». In tal modo la Commissione Affari costituzionali ha in sostanza voluto esprimere una volontà politica prevalente: quella di non mescolarsi in aspre polemiche locali, scoppiate di bel nuovo in due Regioni che ne furono sconvolte anni or sono, quando per la prima volta si parlò della attuazione delle Regioni. La nostra parte prende atto di tale volontà politica prevalente, che però è in netto contrasto con la grave responsabilità di chi, volendo le Regioni a tutti i costi, solleva simili problemi nella pubblica opinione e determina simili mortificanti battaglie tra città e città della stessa Regione.

Quanto all'emendamento in base al quale la Regione non può esercitare le sue facoltà legislative e regolamentari prima della approvazione dello statuto da parte del Parlamento nazionale, ci sembra che si tratti di una norma incostituzionale. Non riusciamo, infatti, a trovare nella Costituzione alcun vincolo di simil genere; essendo d'altra parte molto chiaro (articolo 117) il solo vincolo che la Costituzione ha voluto porre alle Regioni per l'esercizio della loro potestà legislativa: la pre-esistenza di leggi-cornice della Repubblica. Non è, ovviamente, possibile equiparare lo statuto ad una legge cornice; né la legge della Repubblica con cui si approva lo statuto è una legge-cornice, intervenendo essa *dopo* e non prima dell'esercizio della facoltà legislativa da parte della Regione: esercizio che si concreta per l'appunto nella deliberazione di quella legge regionale speciale che è lo statuto.

Titolo II. – Potestà normativa della Regione.

Qui, il grosso problema sollevato dalla legge n. 62 è rappresentato dall'articolo 9; e in misura minore dall'articolo 10.

Mentre la Commissione Tupini ha ritenuto del tutto approvabile l'articolo 9 della legge n. 62, il Governo e il relatore di maggioranza non hanno ritenuto di affrontare il problema in alcun modo. Ma la questione esiste; tanto è vero che lo stesso Governo, presentando l'altro disegno di legge-cornice sulle circoscrizioni comunali, cioè su una delle materie per le quali l'articolo 9, secondo comma, della legge n. 62 stabilisce che di

legge-cornice non c'è bisogno, ha dimostrato di non avere affatto idee chiare sull'importante argomento.

Non è qui il caso di risollevare tutti i problemi che sorsero intorno all'articolo 9 quando la legge n. 62 fu discussa, nel 1949 e nel 1951, alla Camera dei Deputati. Basterà ricordare che i partiti di sinistra sostennero una grossa battaglia per dimostrare la incostituzionalità di tutto l'articolo 9, e principalmente del primo comma; mentre l'opposizione di destra sostenne la incostituzionalità soprattutto del secondo comma; e la maggioranza governativa di allora ritenne che tanto il primo quanto il secondo comma fossero in armonia con la Costituzione.

Ad un più sereno esame, appare evidente, a nostro avviso, che la costituzionalità di entrambi i commi non può essere sostenuta. Se è costituzionale il primo, non lo è il secondo; e viceversa. Se è costituzionale lo stabilire che le Regioni non possono legiferare, nelle diciotto materie tassativamente indicate dall'articolo 117 della Costituzione, se prima non esistono le leggi-quadro della Repubblica, non è costituzionale il fare eccezione per cinque di tali materie. Se poi è possibile fare eccezione per cinque materie, non si vede perché non la si possa fare per altre, ed eventualmente per tutte le altre.

In termini più chiari: o la Regione non ha facoltà di andarsi a cercare i « principi fondamentali », a sua discrezione, nella legislazione nazionale; e allora bisogna che la Regione attenda le leggi-cornice, materia per materia; o la Regione può cercarsi i « principi fondamentali » nella legislazione della Repubblica, a sua discrezione, e salvi i successivi controlli, e allora ciò può e deve valere per tutte le materie. Non si può dire : ma le cinque materie indicate al secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 62 sono più semplici, o di minore importanza, o più chiaramente individuabili nei loro principi; prima di tutto perché ciò non è vero, o almeno è largamente opinabile; e secondariamente perché, anche se fosse vero, non sarebbe questo il problema. Le questioni di costituzionalità non sono mai questioni di opportunità o meno. La Costituzione non ha indicato, all'articolo 117, una gerarchia di materie; ne ha dato un elenco tassativo, che non può essere accresciuto se non con leggi costituzionali. La premessa dell'articolo 117 vale dunque per tutte e 18 le materie indicate successivamente, e vale alla stessa stregua. Il che vuol dire che se si interpreta il primo comma dell'articolo 117 come noi crediamo debba essere interpretato, le leggi cornice sono necessarie per l'esercizio della potestà legislativa concorrente delle Regioni, in tutta la sua estensione e senza eccezioni. Se poi il primo comma dell'articolo 117 dovesse essere interpretato in diversa guisa, tale diversa interpretazione varrebbe per tutte e 18 le materie successivamente indicate.

Ne consegue che, a nostro avviso, possono avere ragione coloro che considerano incostituzionale tutto l'articolo 9 della legge n. 62; possono avere ragione coloro che, come noi, considerano incostituzionale il secondo comma dell'articolo 9; hanno certamente torto coloro che considerano costituzionale tanto il primo quanto il secondo comma. E ci dispiace che per l'appunto questa sia la posizione del Governo e del relatore di maggioranza.

Sulla costituzionalità dell'articolo 10 della legge n. 62 si possono sollevare dubbi, specie da parte di coloro che non ritengono costituzionale l'articolo 9.

Non è molto facile, comunque, accettare la validità del principio secondo cui una legge-cornice della Repubblica, modificatrice di una precedente legge-cornice, abroghi automaticamente le norme regionali che dalla precedente legge-cornice sono derivate. Sembra più corretto che tale compito spetti alla Corte Costituzionale, su ricorso del Commissario del Governo presso la Regione.

TITOLO III. — ORGANI DELLA REGIONE.
CAPO I. — *Il Consiglio regionale.*

Le questioni importanti concernono essenzialmente l'articolo 22 della legge n. 62, che è quello che stabilisce le attribuzioni del Consiglio regionale.

A questo proposito, va rilevato che il disegno di legge governativo ha proposto un emendamento che la maggioranza della Commissione ha respinto; e che è stato sostituito da un nuovo testo proposto dal relatore. Soffermiamo dunque l'esame su questo nuovo testo.

Il relatore ha proposto, e la maggioranza della Commissione ha approvato, che al Consiglio regionale spettino tutte le funzioni legislative, ivi comprese quelle relative alla approvazione dei bilanci, dell'esercizio provvisorio, dei rendiconti generali. Inoltre, secondo la proposta del relatore, il Consiglio regionale deve approvare con legge i piani generali di intervento economico e finanziario della Regione; nonché i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche.

Dichiarandoci d'accordo con il relatore di maggioranza, in linea di massima, noi abbiamo però rilevato in Commissione, e insistiamo qui nel rilevare, che l'articolo 22 della legge n. 62 attribuiva al Consiglio regionale anche altre funzioni che qui sono state trascurate, e cioè:

1°) la espressione del parere richiesto dall'articolo 133 della Costituzione, per il mutamento delle circoscrizioni provinciali;

2°) la istituzione di enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

3°) l'organizzazione di servizi pubblici d'interesse della Regione;

4°) la nomina di commissioni o di membri di commissioni.

Riteniamo che tali funzioni siano particolarmente importanti; e quella che ci sembra più importante è la istituzione di enti amministrativi. Non ci sembra sufficiente, al riguardo, il fatto che, in base all'articolo 117 della Costituzione, essi debbano essere « ordinati » con legge della Regione; perché l'istituire è diverso dall'ordinare, o almeno – ci sembra evidente – qualche Giunta regionale potrà ritenere che sia diverso, dando luogo alla istituzione di enti regionali, cioè proprio di quegli enti che bisognerebbe limitare e controllare al massimo, nell'interesse dello Stato e delle Regioni medesime.

CAPO II. — *Il Presidente della Giunta regionale.*

Nulla di essenziale da osservare.

CAPO III. — *La Giunta regionale.*

Il relatore di maggioranza ha sollevato una grossa questione, proponendo di modificare l'articolo 27 della legge n. 62, con un emendamento che la maggioranza ha approvato in Commissione. In base a tale emendamento, la Giunta regionale dovrebbe essere eletta per appello nominale e a maggioranza assoluta di voti, su proposta del Presidente della Giunta stessa, in precedenza eletto dal Consiglio.

Secondo il relatore di maggioranza tale sistema di elezione della Giunta risponderebbe a criteri di « stabilità, omogeneità e pubblicità », che ne raccomanderebbero l'adozione, anche alla stregua delle negative esperienze raccolte da diversi sistemi nelle regioni a statuto speciale (e soprattutto in Sicilia).

Noi rilieviamo che il sistema proposto dalla maggioranza porrebbe le Giunte regionali sullo stesso piano del Governo nazionale, e istituirebbe tra Consiglio regionale e Giunta regionale gli stessi rapporti che esistono tra Parlamento nazionale e Governo nazionale; anzi, conferirebbe alle Giunte regionali una dignità tutta particolare, poichè il Governo nazionale riceve la investitura di fiducia su proposta del Presidente del Consiglio e con votazione per appello nominale in quanto c'è stata in precedenza la suprema sanzione del Capo dello Stato; mentre in questo caso il Presidente della Giunta regionale, per il solo fatto di avere ricevuto l'investitura dal Consiglio regionale, potrebbe arbitrarsi di nominare e di far votare per appello nominale la Giunta.

Il relatore di maggioranza ha dichiarato che in tal modo si « moralizzerebbe » l'intero sistema e non potrebbero verificarsi episodi che si sono verificati nelle regioni a statuto speciale. Il pensiero corre immediatamente alla Sicilia e alle recenti dichiarazioni polemiche del Presidente della Regione siciliana, onorevole D'Angelo, il quale ha definito « traditori » i deputati democristiani che non lo hanno voluto seguire fino in fondo nell'esperimento di centro-sinistra, e che hanno votato contro il bilancio della Regione nel momento stesso in cui il bilancio veniva salvato con i voti dei comunisti. In riferimento a tale precedente, è lecito chiedersi: Traditori i deputati regionali che in simile caso hanno ritenuto di non attenersi alla stretta disciplina di partito ? o traditore chi dimentica gli impegni politici assunti dal proprio partito di fronte alla pubblica opinione ? Ed è lecito aggiungere un'altra domanda: Morale un sistema che rafforzi ulteriormente la partitocrazia e diminuisca ulteriormente l'area del libero arbitrio, cioè della democrazia, nei Parlamenti regionali ? O morale un sistema che consolidi e tuteli la libertà di pensiero e di voto ?

Quando, come il relatore di maggioranza sembra desiderare, si politicizza al massimo l'istituto regionale, e si trasforma, interpretando discrezionalmente, a nostro avviso, lo spirito della Costituzione, un Consiglio regionale in un vero e proprio Parlamento, i termini « stabilità, omogeneità, pubblicità » assumono un significato che non è certamente nelle reali intenzioni del relatore; ma che tuttavia è il solo significato che possa esser dato ad espressioni del genere. Non si fa più riferimento, infatti, alla stabilità delle

istituzioni; ma alla stabilità di una determinata formula politica che si voglia tenere in piedi a tutti i costi, come sta accadendo proprio in Sicilia. Non si fa più riferimento alla omogeneità di una amministrazione regionale nell'interesse dell'amministrazione stessa; ma ad una rigida e imposta omogeneità partitocratica, per l'artificiosa corrispondenza tra formule centrali e formule periferiche. Non si fa più riferimento alla onesta pubblicità di volontà politiche e amministrative pubbliche perché autonome e veramente autonome perché pubbliche; ma, al contrario, si cerca nella pubblicità, nel voto palese, l'antidoto della libertà di espressione, il bavaglio al libero arbitrio, la museruola partitocratica. E non è davvero con simili criteri che si può istituire nelle regioni un sano costume politico. Le battaglie di costume non si conducono certamente nel nome di una malintesa e soffocante disciplina di partito.

Siamo invece d'accordo con le proposte della maggioranza, relative alla soppressione degli articoli 32 (deliberazioni di urgenza della Giunta regionale) e 33 (rendiconto annuale da parte della Giunta regionale) della legge n. 62. Su altri minori problemi non mette conto di esprimersi in questa sede.

Capo IV. — *Esercizio finanziario, bilancio conti.*

È la sola parte della legge per la quale il disegno governativo prevede una sostanziale modificazione; che, in linea di massima, ci trova d'accordo.

Le impostazioni di fondo del testo governativo, che riteniamo di poter condividere in linea di principio, salvo diversa e più snella formulazione (il testo governativo in diversi punti è piuttosto un testo di regolamento che un vero e proprio testo di legge), sono le seguenti:

1°) al bilancio della Regione sono allegati i bilanci di previsione degli enti amministrativi dipendenti;

2°) il bilancio preventivo viene approvato con legge, e così l'esercizio provvisorio;

3°) i sistemi della contabilità dello Stato vengono estesi a tutti gli atti amministrativi della Regione;

4°) la responsabilità dei pubblici funzionari, ai sensi di legge, viene estesa ai funzionari della Regione;

5°) viene approvato con legge anche il rendiconto consuntivo della Regione, previa relazione della Commissione di controllo;

6°) qualora emergano irregolarità, è prevista possibilità di denuncia al procuratore generale presso la Corte dei Conti.

Titolo IV. — Rapporti tra Regioni, Provincia, Comune ed altri Enti locali.

Consistendo questo titolo in un solo articolo, il 39, della legge 62, la Commissione Tupini e il disegno di legge governativo ne avevano proposta la soppressione, in quanto la materia era stata inserita nell'articolo 1, tra le materie di cui avrebbero dovuto occuparsi gli statuti. Siccome il riferimento all'articolo 1 è caduto nel testo proposto dal relatore di maggioranza (ed è modifica da noi accolta), il testo dell'articolo 39 dovrebbe restare in piedi.

Titolo V. — Commissario del Governo e controlli.

Capo I. — *Commissario del Governo.*

Non vi sono proposte di emendamenti nè questioni di fondo.

Capo II. — *Controlli sull'amministrazione regionale.*

La materia dei controlli sull'amministrazione regionale è stata certamente la più dibattuta e anche, in relazione alle formule adottate dalla legge n. 62, la più criticata dalla Commissione Tupini. Vale la pena di riferire in sintesi i rilievi contenuti nella relazione della Commissione Tupini a questo riguardo. Essi sono i seguenti:

1°) il controllo, secondo la Commissione, avrebbe dovuto essere esercitato da un solo organo dello Stato in forma decentrata (per esempio, da delegazioni regionali della Corte dei conti) e non da Commissioni regionali. In tal guisa, ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione, la Commissione Tupini formulava una vera e propria eccezione di incostituzionalità su questo capo della legge n. 62;

2°) il Commissario di Governo non dovrebbe, comunque, presiedere la Commissione di controllo;

3°) la Commissione, così come prevista dalla legge n. 62, non è indipendente dall'Ese-

cutivo, perché in essa figurano tre funzionari dello Stato;

4°) tutti gli atti amministrativi regionali, tranne quelli di mera esecuzione, sono sottoposti a controllo di legittimità; compresi gli atti amministrativi a rilievo puramente interno; e ciò sarebbe contrario al sistema delle autonomie regionali;

5°) il controllo di merito sul bilancio della Regione non dovrebbe aver luogo; e neppure il controllo sullo storno dei fondi; perché simili controlli possono dar luogo ad illecite interferenze politiche;

6°) altre forme di controllo di merito previste dalla legge n. 62 sono eccessive (come quella sulle locazioni oltre i nove anni);

7°) il controllo di merito, cioè il riesame da parte del Consiglio regionale, è previsto dalla legge n. 62 anche per deliberazioni che non vengono prese dal Consiglio regionale;

8°) non è stato disciplinato l'aspetto procedurale dei controlli.

Come si vede, l'atteggiamento della Commissione Tupini in merito non fu soltanto molto severo, ma molto orientato a sinistra; forse per il prevalere, nella materia, di qualche componente della Commissione orientato a sinistra.

L'atteggiamento del Governo di centro-sinistra è stato meno severo nei confronti della legge n. 62, per questo capo; anche se in parte il Governo ha accolto i suggerimenti della Commissione Tupini. In effetti il disegno di legge governativo riduce al minimo, attraverso un emendamento all'articolo 46 della legge n. 62, il controllo di merito; limitandosi per il resto a modifiche di forma o di coordinamento.

Il relatore di maggioranza, onorevole Cossiga, con il quale la maggioranza della Commissione ha concordato, ha sostenuto un terzo punto di vista: estendendo il controllo di merito; e prevedendo il controllo di legittimità, da parte della Commissione di controllo, anche nei casi in cui si ritenga che la Regione abbia invaso la zona di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato o ad altra Regione. Il relatore di maggioranza ha anche dichiarato che a suo avviso il controllo di merito potrebbe essere esercitato dal Commissario di Governo; ma su tale punto di vista non ha poi insistito, rinunciando a presentare l'apposito emendamento.

Tali dispareri, che denotano diversi e talora opposti indirizzi di dottrina e non soltanto di orientamento politico, tra Commissione Tupini, Governo e deputati della maggioranza, meritano – crediamo – di essere posti in rilievo; perché documentano il clima di incertezza e talora di pesante confusione in cui ci si avvia verso l'ordinamento regionale dello Stato.

Noi crediamo che le tesi del relatore di maggioranza meritino in larga misura di essere condivise, quando alla materia dei controlli; pur proponendoci di presentare nostri emendamenti.

Capo III. — *Controlli sulle province, sui comuni e su altri enti locali.*

In ordine agli articoli di questo capo della legge n. 62, la Commissione Tupini ha formulato la maggior parte dei suoi emendamenti; non peregrini, per il vero, e in larga misura di pura forma. Nel disegno di legge governativo gli emendamenti proposti dalla Commissione Tupini sono stati quasi tutti accolti. Non vale la pena di intrattenersi su tali emendamenti; se non per rilevare che:

1°) si eccede, al solito, in norme piuttosto di regolamento che di legge;

2°) si rende necessario il coordinamento con la legge comunale e provinciale, attraverso norme di aggiornamento del relativo testo unico.

Titolo VI. — Disposizioni transitorie e finali.

È stata votata, dalla maggioranza della Commissione Affari costituzionali, la soppressione degli articoli 65, 66 e 70; in quanto si tratta di materia regolata dal disegno di legge sul personale delle Regioni.

Non si capisce, peraltro, perché non sia stata proposta la soppressione anche dell'articolo 67; il quale stabilisce che le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale debbono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed economico del personale statale. Si vuole, lasciando in piedi questo articolo, disporre con una norma definitiva e non transitoria in merito al trattamento del personale regionale? E allora perché non lo si è voluto fare nell'apposita legge sul trattamento del personale regionale, che invece è stata ridotta ad una semplice legge-stralcio di norme transitorie; avendo in quella sede sostenuto la maggioranza che non si poteva dar luogo a norme definitive? Come è possibile,

ancora una volta, che il Governo e la maggioranza seguano nello stesso momento, in ordine alla stessa materia, indirizzi legislativi diversi ?

* * *

Onorevoli colleghi, ci siamo limitati a prospettare solo quelle che ci sono sembrate le questioni più importanti che dall'esame della legge n. 62 emergono come degne di discussione e di rimeditazione.

Speriamo di aver conseguito almeno un fine: quello di dimostrare obbiettivamente quanto sarebbe lontana dall'interesse delle costituende Regioni la tesi, veramente sommaria, dei partiti di estrema sinistra; secondo i quali la legge n. 62, che pur dai Gruppi comunista e socialista fu aspramente combattuta all'atto della sua approvazione nel 1953, sarebbe idonea per un primo funzionamento delle Regioni, salvo successivo riesame: quasi che si potesse ammettere un inizio largamente incostituzionale, e ancora più largamente non funzionale, di una istituzione tanto delicata; quasi che rendesse un buon servigio alle Regioni chi afferma di volerle purchessia. Ecco perché, proprio in virtù della nostra onesta e coscienziosa opposizione contro la istituzione delle Regioni, ci siamo proposti di fare il nostro dovere fino in fondo, sforzandoci di individuare e, perlomeno, di attenuare i più evidenti difetti della sola legge regionale finora vigente.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

(*Contenuto dello Statuto regionale*).

Al n. 3 dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono soppresse le parole: « per oggetto definito e per tempo determinato ».

ART. 2.

(*Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali e Bollettino Ufficiale della Regione*).

All'articolo 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono aggiunti i seguenti commi:

« La pubblicazione del *Bollettino Ufficiale* della Regione è curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(*Contenuto dello Statuto regionale*).

L'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Lo statuto regionale deve contenere norme:

1°) sulla istituzione e sulla organizzazione degli assessorati regionali: il loro numero non dovrà essere superiore a sei nelle Regioni con popolazione fino a 1 milione di abitanti, a dieci in quelle con popolazione fino a 3 milioni e a dodici nelle altre;

2°) sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale;

3°) sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente della Giunta;

4°) sull'eventuale istituzione di circondarî;

5°) sullo stato giuridico ed economico generale degli impiegati della Regione;

6°) sui termini e sulle modalità della pubblicazione degli atti degli organi regionali ».

ART. 2.

(*Approvazione dello Statuto regionale*).

Nel terzo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono sostituite le parole: « mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari » dalle parole: « mediante trasmissione di copia dei messaggi dei Presidenti delle Camere cui sono allegati i relativi resoconti parlamentari ».

ART. 3.

(*Potestà legislativa della Regione*).

All'articolo 8 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

« La Regione non può esercitare le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite prima della approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento ».

ART. 4.

Identico.

Il *Bollettino Ufficiale* è diviso in tre parti:

nella prima sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta;

nella seconda sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione;

nella terza sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni vigenti, è obbligatoria la pubblicazione nei *Fogli degli annunzi legali* delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.

I *Fogli degli annunzi legali* delle Province, sono pertanto sostituiti, a tutti gli effetti, dal *Bollettino Ufficiale* della Regione ».

ART. 3.

(*Primi adempimenti del Consiglio regionale*).

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« I componenti l'ufficio di presidenza durano in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio regionale ».

ART. 4.

(*Attribuzioni del Consiglio regionale*).

Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine:

1°) alle alienazioni, agli acquisti, alle somministrazioni e agli appalti quando sia superato il valore di lire 100 milioni;

2°) alle locazioni e conduzioni d'immobili oltre i nove anni ».

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

(*Assegno del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*).

Negli articoli 16 e 24 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « delle competenze di un funzionario dello Stato di grado III », sono sostituite dalle parole: « del trattamento economico corrispondente al coefficiente 970, spettante agli impiegati dello Stato ».

ART. 7.

(*Attribuzioni del Consiglio regionale*).

L'articolo 22 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Spetta al Consiglio regionale approvare con legge il bilancio, l'eventuale esercizio provvisorio e il rendiconto generale della Regione.

Spetta inoltre al Consiglio regionale approvare con legge i piani generali di intervento economico e finanziario nelle materie di competenza della Regione ed i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche ».

ART. 5.

(*Composizione della Giunta regionale*).

L'articolo 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è modificato come segue:

« Il Consiglio regionale, nella prima seduta, dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 15, stabilisce il numero degli assessori regionali.

La Giunta regionale è composta del Presidente e di un numero di assessori non superiore a sei effettivi e due supplenti nelle Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti. Gli assessori effettivi sono non più di dieci in quelle con popolazione fino a tre milioni di abitanti e non più di dodici nelle altre; in tutti e due i casi il numero degli assessori supplenti non può superare i quattro.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 34 ».

ART. 8.

(*Attribuzioni del Presidente*).

Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 25 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Presidente emana i regolamenti deliberati dalla Giunta regionale.

A lui spetta la firma degli atti della Regione salvo la delega prevista nei commi quinto e sesto del precedente articolo.

Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove innanzi alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Il Presidente designa con l'approvazione della Giunta l'assessore incaricato di sostituirlo in caso di assenza e di impedimento, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo.

Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo statuto regionale e, con l'approvazione della Giunta regionale, delegare ad essi la firma ».

ART. 9.

(*Composizione della Giunta regionale*).

L'articolo 26 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale è composta del Presidente e di un numero di assessori pari al numero degli assessorati previsti dallo Statuto.

La Giunta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 34; i suoi poteri sono tuttavia prorogati, limitatamente al disbrigo degli affari correnti, fino alla elezione della nuova Giunta.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa il Consiglio è convocato entro quindici giorni per la rinnovazione o l'integrazione; anche in questo caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ».

ART. 10.

(*Elezione della Giunta regionale*).

L'articolo 27 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale è nominata dal Consiglio regionale nel proprio seno su pro-

ART. 6.

(*Attribuzioni della Giunta Regionale*).

L'articolo 31 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Essa provvede alla esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio. Amministra il patrimonio della Regione, salve le materie di cui all'articolo 22, e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.

Predispone il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo.

Inoltre delibera in ordine alle seguenti materie, salve quelle di cui all'articolo 22:

1°) storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

2°) progetti di lavori, nei limiti dei piani approvati dal Consiglio regionale;

3°) contratti della Regione, liti attive e passive, salvo quanto disposto dall'articolo 25, rinunzie e transazioni ».

posta del Presidente della Giunta con votazione per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti.

Il precedente comma si applica anche nel caso che si renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti della Giunta, cessati dalla carica per dimissioni o altra causa ».

ART. 11.

(*Assegni degli assessori regionali*).

Nell'articolo 29 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « delle competenze di un funzionario dello Stato di grado IV », sono sostituite dalle parole: « del trattamento economico corrispondente al coefficiente 900, spettante agli impiegati dello Stato ».

ART. 12.

(*Attribuzioni della Giunta regionale*).

L'articolo 31 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Essa delibera i regolamenti necessari alla attuazione delle leggi regionali, provvede all'esecuzione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio.

Amministra il patrimonio della Regione e controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali.

Predispone il bilancio preventivo e il rendiconto generale della Regione.

Delibera, inoltre, in ordine alle seguenti materie:

1°) storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;

2°) progetti di interventi e di lavori nei limiti dei piani generali approvati dal Consiglio regionale;

3°) contratti della Regione, liti attive e passive, rinuncie e transazioni ».

ART. 13.

Gli articoli 32 e 33 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono soppressi.

ART. 14.

(*Revoca del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale*)

L'articolo 34 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica,

da discutersi dal Consiglio regionale non prima di cinque giorni dalla sua presentazione ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri in carica ».

ART. 7.

(*Sospensione del Presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Presidente della Giunta regionale e di assessori*).

Al primo comma dell'articolo 35 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio regionale », sono aggiunte le seguenti: « e gli altri componenti l'ufficio di presidenza ».

ART. 15.

Identico.

ART. 8.

(*Bilancio preventivo*).

Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« Al bilancio della Regione sono allegati i bilanci di previsione degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione di cui al 1° alinea dell'articolo 117 della Costituzione.

Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio regionale ed i detti allegati entro il 30 novembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge regionale e per periodi non superiori complessivamente a tre mesi ».

ART. 16.

Identico.

ART. 9.

(*Gestione del patrimonio e del bilancio*).

Dopo l'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 37-*bis*:

« Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione, per il rendiconto generale della Regione e per l'amministrazione del patrimonio regionale, nonché per quanto riguarda i contratti di alienazione, le locazioni, le somministrazioni e gli appalti di opere, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato e le altre leggi dello Stato ».

ART. 17.

Identico.

ART. 10.

(*Responsabilità degli amministratori, funzionari ed agenti della Regione*).

Dopo l'articolo 37 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 37-*ter*:

« Le disposizioni concernenti la responsabilità dei pubblici funzionari, di cui al

ART. 18.

Identico.

capo VII del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono estese, in quanto applicabili, agli amministratori, funzionari ed agenti della Regione e degli Enti amministrativi da questa dipendenti ».

ART. 11.

(*Rendiconti*).

L'articolo 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il rendiconto generale della Regione cui sono allegati i conti consuntivi degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione, dopo essere stato deliberato dalla Giunta, viene trasmesso, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce alla Commissione di controllo di cui all'articolo 41, la quale può richiedere all'Amministrazione regionale elementi sul rendiconto e disporre le necessarie indagini.

Sul risultato dell'esame eseguito la Commissione di controllo redige apposita relazione da trasmettere entro il 30 giugno al Presidente del Consiglio regionale.

Copia della relazione viene contemporaneamente inviata al Presidente della Giunta regionale, il quale entro il successivo 31 luglio provvede alla presentazione al Consiglio regionale del rendiconto, corredato della relazione della Giunta medesima.

Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto della Regione ».

ART. 12.

(*Irregolarità contabili e amministrative*).

Dopo l'articolo 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 38-*bis:*

« Qualora emergano irregolarità nella gestione finanziaria o contabile della Regione o degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione, il Presidente della Commissione di controllo, previa deliberazione della Commissione stessa, ne fa denuncia al procuratore generale presso la Corte dei conti perché questi promuova, nel caso, i giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte medesima, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1254, e le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato ».

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Identico.

ART. 13.

(*Deliberazioni soggette al controllo di merito*).

L'articolo 46 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame previsto dall'articolo 125 della Costituzione, le deliberazioni del Consiglio regionale indicate nel secondo comma dell'articolo 22 e le altre per le quali tale controllo sia previsto dalla legge ».

ART. 14.

(*Esecutività delle deliberazioni soggette a controllo di merito*).

Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso.

ART. 15.

(*Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito*).

L'articolo 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Qualora il Consiglio regionale confermi senza modificare, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla Commissione di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, la deliberazione stessa diviene esecutiva, salvo l'eventuale annullamento, da pronunciarsi entro venti giorni dal suo ricevimento, per vizio di legittimità della nuova deliberazione del Consiglio regionale ».

ART. 21.

(*Nomina del Commissario del Governo*).

Il secondo il terzo comma dell'articolo 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sono sostituiti dai seguenti:

« Non possono essere nominati commissari del Governo, impiegati dello Stato aventi qualifica inferiore a quella di direttore generale o equiparata.

Al Commissario del Governo compete per il periodo della permanenza in carica il trattamento economico corrispondente al coefficiente 970 ».

ART. 22.

(*Esecutività degli atti amministrativi degli organi regionali*).

Negli articoli 45 e 47 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, le parole: « deliberazione » e « deliberazioni », sono sostituite dalle parole « atto amministrativo » e « atti amministrativi ».

ART. 23.

(*Atti amministrativi soggetti al controllo di merito*).

Il primo alinea dell'articolo 46 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti al controllo di merito, ai fini del riesame da parte del Consiglio regionale previsto dall'articolo 125 della Costituzione, gli atti amministrativi riguardanti: ».

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

(*Riesame degli atti amministrativi soggetti a controllo di merito*).

L'articolo 48 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Qualora il Consiglio regionale confermi senza modificare con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, l'atto amministrativo sottoposto al suo riesame per effetto dell'invito rivoltogli dalla Commissione di controllo ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, l'atto amministrativo stesso diviene esecutivo, salvo l'eventuale annullamento da pronunciarsi entro 20 giorni dal suo ricevimento, per vizio di legittimità della deliberazione del Consiglio regionale ».

ART. 16.

(*Controllo sugli atti delle Province*).

Al secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, le parole: « di un membro nominato dal Commissario del Governo », sono sostituite con le seguenti: « di un membro designato dal Commissario del Governo ».

Al terzo comma le parole: « di un membro supplente nominato dal Commissario del Governo », sono sostituite dalle seguenti: « di un membro supplente designato dal Commissario del Governo ».

ART. 26.

Identico.

ART. 17.

(*Controllo sugli atti dei Comuni*).

Le lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono modificate nel modo seguente:

« *b*) di un membro designato dal Commissario del Governo;

c) di un funzionario dell'Amministrazione regionale ».

ART. 27.

Identico

ART. 18.

(*Incompatibilità relative al Comitato e alle Sezioni di controllo*).

L'ultimo comma dell'articolo 57 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso.

ART. 28.

Identico.

ART. 19.

(*Controllo di legittimità*).

L'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Gli organi regionali di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Province e dei Comuni, il controllo di legittimità deferito agli organi statali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La trasmissione all'organo di controllo del verbale di ciascuna deliberazione comunale o provinciale, munita della relata dell'avvenuto inizio della pubblicazione, deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data dell'atto. Il mancato invio delle deliberazioni entro detto termine comporta la decadenza delle medesime. La data di invio è attestata dal timbro postale o da altra prova equipollente.

Le deliberazioni non soggette a controllo di merito divengono esecutive decorsi quindici giorni dalla data in cui sono pervenute

ART. 29.

Identico.

all'organo di controllo. Tuttavia, in caso di urgenza, esse possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto espresso dalla maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante.

Entro quindici giorni dalla ricezione, l'organo di controllo pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento delle deliberazioni illegittime. Entro lo stesso termine il decreto è inviato al Comune o alla Provincia e dell'invio è data contemporaneamente notizia, anche telegrafica, all'Amministrazione interessata.

Il termine di quindici giorni rimane sospeso, per una sola volta, qualora, prima della scadenza di esso, l'organo di controllo chieda chiarimenti al Comune o alla Provincia. In tal caso, le deliberazioni divengono esecutive se, entro quindici giorni dal ricevimento dei chiarimenti, l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento con le modalità indicate nel comma precedente.

Quando la legge stabilisce l'obbligo di sentire il parere di altri organi le deliberazioni non possono essere dichiarate immediatamente esecutive, salvo che ricorra il caso di forza maggiore.

Per le deliberazioni di cui al precedente comma la richiesta di parere deve essere fatta entro dieci giorni dal ricevimento. Il termine assegnato per l'annullamento decorre dalla data di ricevimento del parere e, comunque, dal trentesimo giorno successivo alla richiesta del parere stesso. Della richiesta di parere e della data del suo ricevimento è data notizia all'Amministrazione interessata.

Agli effetti della decorrenza dei termini previsti dal quarto e quinto comma l'organo di controllo è tenuto a rilasciare al Comune o alla Provincia ricevuta degli atti al momento dell'arrivo. La ricezione è attestata da tale ricevuta o da altra prova equipollente ».

ART. 30.

(*Denunzia di conflitti di attribuzioni*).

Dopo l'articolo 58 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 58-*bis*:

« Qualora la Commissione di controllo ritenga che un atto amministrativo della Regione sottoposta al suo controllo, sia viziato di illegittimità perché con esse la Regione, ha invaso la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ed altra Regione non può annullarlo, salvo che non vi siano altri motivi, ma ne deve informare immedia-

ART. 20.

(*Controllo di merito*).

L'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell'articolo 130 della Costituzione, è esercitato dall'organo regionale di controllo sulle deliberazioni dei Comuni e delle Province per le quali le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

L'organo di controllo, qualora ritenga di formulare sulle deliberazioni rilievi di merito, invita, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse, con ordinanza motivata il Comune o la Provincia a riprenderle in esame. Il termine è di sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorsi tali termini, le deliberazioni diventano esecutive.

I termini di cui al comma precedente, rimangono sospesi quando la legge stabilisce l'obbligo di sentire il parere di altri organi, ovvero se, prima della loro scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti al Comune o alla Provincia ovvero assuma elementi integrativi di giudizio, dandone in tal caso notizia all'Amministrazione interessata.

Qualora il Comune o la Provincia confermino senza modificazioni, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le deliberazioni al cui riesame sono stati invitati, ai sensi del secondo comma, le deliberazioni stesse diventano esecutive, salvo l'annullamento di esse per vizio di legittimità, entro quindici giorni dalla loro ricezione.

Ai fini della decorrenza dei termini stabiliti nei commi di cui sopra valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il Consiglio comunale o provinciale non procede al riesame entro tre mesi dalla ricezione dell'invito le deliberazioni decadono.

tamente il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Presidente della Giunta Regionale interessata.

Qualora entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, lo Stato o la Regione interessata non promuove il previsto ricorso, l'atto amministrativo diviene esecutivo; diventa parimenti esecutivo con il deposito della sentenza con cui la Corte Costituzionale abbia respinto il ricorso proposto dalle Stato o dalla Regione ».

ART. 31.

Identico.

ART. 21.

(*Pareri della Giunta Provinciale Amministrativa*).

Dopo l'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 60-*bis*.

« I pareri della Giunta Provinciale Amministrativa, attualmente previsti nell'ambito dei procedimenti di controllo, sono soppressi in tutti i casi nei quali l'esercizio del controllo sia attribuito agli organi regionali.

I pareri della Giunta Provinciale Amministrativa sono sostituiti da quelli degli organi regionali di controllo, quando i pareri stessi ineriscano a procedimenti di competenza statale ».

ART. 22.

(*Servizio ispettivo e controllo sostitutivo*).

Dopo l'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 60-*ter:*

« Il servizio ispettivo sulle amministrazioni provinciali e comunali è disimpegnato dalla Regione. Le risultanze delle ispezioni che diano comunque luogo a rilievi debbono essere tempestivamente comunicate al Prefetto della provincia e agli altri organi competenti dello Stato nella provincia.

I poteri di controllo sostitutivo per il compimento di atti obbligatori per legge o per esecuzione di giudicato sono deferiti, per le Province, al Comitato previsto dall'articolo 55 e, per i Comuni, al Comitato stesso oppure alle Sezioni di cui all'articolo 56, a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali Sezioni ».

ART. 23.

(*Richieste di adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di Consigli comunali e provinciali e della rimozione o sospensione dei sindaci*).

Il primo comma dell'articolo 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è modificato nel modo seguente:

« Ai fini di promuovere i provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e di adottare i provvedimenti di rimozione o sospensione dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti Autorità governative possono richiedere al Comitato e alle Sezioni di controllo di cui agli articoli 55 e 56 tutti gli elementi che ritengono necessari e ordinare le indagini che si rendano necessarie ».

ART. 32.

Identico.

ART. 33.

Identico.

ART. 34.

Identico.

ART. 24.

(*Controlli concernenti i servizi statali*).

Dopo l'articolo 64 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 64-*bis:*

« Nulla è innovato per i controlli anche ispettivi concernenti l'andamento dei servizi di stato civile, anagrafe, leva, elettorale e degli altri di esclusivo interesse statale, nonché per la vigilanza, tutela e profilassi igienico-sanitaria e zooiatrica ».

ART. 25.

(*Norme transitorie per i controlli sulle Province e sui Comuni*).

L'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle Province e sui Comuni saranno esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge ».

ART. 26.

(*Norme transitorie per i controlli sugli altri Enti locali*).

Dopo l'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 72-*bis:*

« Il controllo sugli altri Enti locali resta attribuito alle autorità governative competenti fino a quando non ne venga attuato il passaggio all'organo regionale di controllo ».

ART. 27.

(*Norme transitorie per i controlli esercitati dalle Amministrazioni centrali e per i controlli sui bilanci deficitari*).

Dopo l'articolo 72 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 72-*ter:*

« Sino a quando non sarà diversamente stabilito, i controlli che le vigenti disposizioni attribuiscono alle Amministrazioni centrali sulle Province e sui Comuni continueranno ad essere esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

ART. 35.

Identico.

ART. 36.

Gli articoli 65, 66 e 70 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 sono abrogati.

ART. 37.

Identico.

ART. 38.

Identico.

ART. 39.

Identico.

Restano, altresì, fermi i controlli attualmente esercitati dagli organi dello Stato in materia di bilanci comunali e provinciali quando, per il loro pareggio siano necessarie eccedenze sulle aliquote dei tributi ai sensi degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte o provvedimenti di finanza straordinaria ».

ART. 28.

(*Disposizione transitoria per i controlli sul Comune di Roma*).

Fino a quando non sarà provveduto con apposita legge, i controlli riguardanti il comune di Roma continuano ad essere esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge, ferme restando le attribuzioni degli organi statali di cui agli articoli 6, 7 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426.

ART. 29.

(*Oneri derivanti dalla legge*).

Dopo l'articolo 75 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 76:

« Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nella misura corrispondente alla diminuzione delle loro attribuzioni, in conseguenza della presente legge e, in quanto necessario, mediante imputazione al fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'attuazione dell'ordinamento regionale ».

ART. 40.

Identico.

ART. 41.

(*Termini per i ricorsi alla Corte Costituzionale*)

Dopo l'articolo 75 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è istituito il seguente articolo 75-*bis*:

« Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati prima della istituzione delle Regioni a statuto ordinario e per impugnare atti pubblicati anteriormente a detta istituzione, i termini stabiliti decorrono, per ogni Regione, dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha luogo la prima adunanza del Consiglio regionale ».

ART. 42.

Identico.

ART. 30.

(*Riunione in testo unico delle disposizioni vigenti*).

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, della presente legge e delle altre che vi abbiano attinenza per ragione di materia.

ART. 43.

Identico.